



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)
P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050
Tel. 0331.617121 fax 0331.618186 e.mail: demo.gorlamagg@libero.it

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
DI PARRUCCHIERE PER UOMO
E PER DONNA - ESTETISTA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/6/2001

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi della Legge 142/1963, n. 161 e delle successive modificazioni contenute nella Legge 23.12.1970, n. 1142, sono soggetti alla disciplina del presente regolamento le attività di :

a) **PARRUCCHIERE PER UOMO E PER DONNA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o su donna, comprende:

- taglio dei capelli;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche e posticci;
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;

b) **ESTETISTA**

Le predette attività possono essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito a norma della Legge 14.02.1963 n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142, nonché dalla L.R. n. 48 del 15.09.1989 e dalla Legge 4.01.1990 n.1.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita ai soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle Leggi e disposizioni di cui al 1 comma del presente articolo.

3. Non sono soggette al presente **REGOLAMENTO:**

- a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale.
- b) Le attività proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dalla T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, ed inoltre le scuole private per l'insegnamento professionale. In nessun caso le scuole potranno operare come imprese svolgendo attività di cui al comma 1) del presente articolo.

ART. 2 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE ALL' ESERCIZIO

- 1) Chiunque intende esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista deve ottenere apposita autorizzazione che sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio di P.M. incaricato del commercio, previo parere della Commissione Consultiva Comunale.
- 2) Non è consentito lo svolgimento di dette attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci e dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

ART. 3 CONTENUTI E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE, SOSPENSIONE PROVVISORIA

- 1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati e deve essere attivata entro dodici mesi dal suo rilascio;
- 2) L'autorizzazione ad esercitare l'attività di parrucchiere sia per uomo che per donna e di estetista può essere concessa nella stessa sede, compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo articolo 22, purché per ogni specifica attività il titolare o i soci siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.
- 3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di parrucchiere per uomo e per donna.

4) L'autorizzazione può essere sospesa dal titolare per un periodo non superiore a sei mesi

ART. 4 REQUISITI

- 1) L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - a) Certificato di qualificazione professionale, rilasciato dalla componente Commissione Provinciale per l'Artigianato, del titolare o della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443, o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla Legge n. 443/85.
 - b) Idoneità igienico – sanitaria dei locali e delle attrezzature.
 - c) Idoneità sanitaria del personale addetto, compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 5 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) L'autorizzazione di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 potranno essere rilasciate per una o più delle figure previste dall'art. 1.
- 2) Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore che dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

ART. 6 ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO

- 1) Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate le disposizioni vigenti.

ART. 7 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1) La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art. 2 bis della Legge 14.02.1963 n. 161, come modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142 e dalla Legge 04.01.1990 n. 1, è nominata dalla giunta comunale, sulla base delle Norme Statutarie, la durata in carica è pari al mandato del Sindaco.
- 2) La Commissione Consultiva presieduta dal Sindaco è così composta:
 - 3 rappresentanti della categoria artigianale;
 - 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
 - dal Comandante della Polizia Municipale;
 - dal Dirigente del Servizio Sanitario dell' ASL.

ART. 8 COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1) La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti, nei seguenti casi:
 - a) domande di nuove autorizzazioni;
 - b) domande di trasferimento dei laboratori già in attività;
 - c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
 - d) sospensione dell'attività per più di sei mesi;
 - e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
 - f) domande di subingresso in un'attività esistente, se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione;
 - g) segnalazioni di esercizio abusivo di cui all'art. 1.

- 2) La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.
- 3) Il presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico settore.
- 4) Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse incompleta si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

ART. 9 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1) Per la validità delle riunioni della Commissione, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, convocati per iscritto almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di mancanza del numero legale la Commissione è nuovamente convocata, in seconda seduta; in tal caso ai fini del computo del numero legale si tiene conto della presenza di almeno quattro membri. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco.
- 2) Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Sindaco.
- 3) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a – b – e – del precedente art. 7 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 10 RICORSI

- 1) Il provvedimento, di diniego da parte del Responsabile del Servizio, di rilascio di autorizzazione, deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di riunione della Commissione Comunale
- 2) Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio è ammesso ricorso secondo le disposizioni di legge vigenti.

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 11 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

- 1) La domanda di autorizzazione dell'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna o per estetista, va indirizzata in carta semplice al Sindaco, tramite il competente Ufficio Comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della Ditta e l'attività che intende esercitare;
 - c) l'ubicazione del locale o dei locali, che può essere comunicata successivamente ma prima dell'inizio dell'attività; solo in tal caso il provvedimento è adottato dal Responsabile del Servizio con riserva e la Commissione Comunale dovrà essere nuovamente convocata limitatamente all'esame dei documenti relativi all'esatta ubicazione.
- 2) Nel caso d'impresa in forma societaria la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da socio amministratore.
- 3) Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 08.08.1985 n. 443 devono essere indicate le generalità del socio o dei soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
- 4) Alla domanda dovranno essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti:

- a) certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, del richiedente o dei soci lavoranti nel caso di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge n. 443/85, o della persona che assume la direzione nel caso di impresa diversa da quelle previste dalla Legge 443/85;
- b) nel caso di impresa gestita in forma societaria copia autentica dell'atto di regolare costituzione della società.

ART. 12 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio di P.M., incaricato del commercio, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7, entro 30 giorni dalla data di riunione della Commissione Comunale.
- 2) L'autorizzazione per attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. 48/89 ed alla Legge 1/90.
- 3) L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti di Polizia Municipale, alla Forza Pubblica ed agli incaricati del controllo sanitario.
- 4) Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2 comma 2 – presso Enti, istituti, associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con se l'autorizzazione o copia autentica di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 5) Della decisione del Responsabile del Servizio viene data comunicazione all'interessato per tramite di apposita procedura di notificazione in forma solenne;
- 6) Del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici:
 - a) la Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - b) la C.C.I.A.A.;
 - c) la sede previdenziale dell'I.N.A.I.L.;
 - d) l'ufficio tributi del Comune;
 - e) l'ufficio igiene pubblica dell'ASL;
 - f) l'ufficio urbanistico del Comune per la destinazione d'uso dei locali.

ART. 13 INIZIO ATTIVITA'

- 1) Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di accettazione:
 - a) certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o al Registro Ditte per le imprese non artigiane.
- 2) La mancata presentazione dei suddetti documenti comporta automaticamente la revoca dell'autorizzazione.

ART. 14 MODIFICHE

- 1) Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio di P.M. , incaricato del commercio, sentito il parere del responsabile incaricato dall'Asl

ART. 15 CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

- 1) Le cessazioni dell'attività, per qualsiasi motivo avvenuta , fatto salvo il caso di cessazione d'azienda per subingresso, deve essere comunicata al Sindaco entro 15 giorni e comporta la restituzione del documento di autorizzazione.
- 2) Il Sindaco può consentire la sospensione per un periodo non superiore ai 90 giorni previa comunicazione, con avviso scritto, contenente il motivo della sospensione.

- 3) La richiesta di proroga dovrà essere sottoposta al parere della Commissione Consultiva Comunale e non potrà essere concessa per più di 90 giorni, oltre quelli già effettuati, in modo che la sospensione non debba protrarsi per oltre 180 giorni fatto salvo i casi comprovati per gravi motivazioni.

ART. 16 SUBINGRESSO

- 1) La cessazione, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di un'azienda di barbiere, parrucchiere per uomo e/o per donna, di estetista o l'affidamento a terzi della gestione, comportano il trasferimento dell'autorizzazione al cessionario, purché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio con atto registrato ed il cessionario possieda i requisiti previsti dal vigente regolamento.
- 2) Nel caso di affitto dell'azienda, l'autorizzazione, per la durata prevista dell'atto di affittanza, viene intestata al cessionario ed il sedente avrà diritto alla restituzione dell'autorizzazione da parte del Comune, alla risoluzione del contratto d'affittanza.

ART. 17 SUCCESSIONE

- 1) In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge ed i figli potranno trasferire l'autorizzazione, in qualità di eredi, con atto di successione.
- 2) A norma dell'art. 5 della Legge 08.08.1985 n. 443, in caso di morte, di invalidità permanente o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge, o i suoi figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore di figli minorenni che abbiano assunto l'esercizio dell'impresa ed abbiano chiesto di conservare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, anche se non sono in possesso di qualifica professionale all'esercizio dell'attività, possono continuare tale attività avvalendosi della collaborazione di personale qualificato per un periodo di cinque anni.
- 3) Trascorso tale periodo, l'autorizzazione decade se gli aventi di diritto non comprovino di essersi nel frattempo uniformati alle prescrizioni di cui all'art. 2 della Legge 1142/70, dell'art. 4 della L.R. 48/1989, dell'art. 3 della Legge 1/1990 nonché del vigente Regolamento Comunale.

ART. 18 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

- 1) Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.
- 2) In caso di comprovata necessità – sfratto convalidato dal Pretore o calamità naturale – il Sindaco sentita la competente Commissione Comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali, derogando soltanto le norme sulle distanze tra esercizi.

CAPO III NORME IGIENICO – SANITARIE

ART. 19 REQUISITI IGIENICO – SANITARI

- 1) I requisiti igienico – sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività per la quale viene chiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia.

CAPO IV ORARI E TARIFFE

ART. 20 ORARI

- 1) Gli orari giornalieri delle attività e i giorni di chiusura annuali sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria.

- 2) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

ART. 21 TARIFFE

- 1) Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V DISTANZE E CONTINGENTE AUTORIZZATORIO

ART. 22 DISTANZE TRA ESERCIZI E CONTINGENTE

- 1) L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio viene rilasciata tenuto conto delle seguenti distanze minime:
 - a) fra esercizi di parrucchiere per uomo o per donna m. 200;
 - b) fra esercizio di estetista m. 200.
- 2) ***Nel territori comunale è ammesso un negozio di parrucchiere ogni 580 abitanti. Un negozio di estetista ogni 1.500 abitanti.***
- 3) L'accertamento delle distanze fra gli esercizi viene affidato agli Organi di Polizia Municipale e la misurazione dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo, su suolo pubblico, il percorso più breve, nel rispetto delle norme previste dal vigente codice della strada.

CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI

ART. 23 CONTROLLI

- 1) Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alla Forza Pubblica e gli operatori di Vigilanza dell'ASL competente per territorio, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 24 SANZIONI

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, fatte salve le sanzioni penali e le sanzioni amministrative accessorie previste dal successivo art. 26, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a 5.000.000
- 2) L'oblazione può essere effettuata ai sensi della Legge 689/81.
- 3) In caso di mancato pagamento nei termini prescritti la somma da pagarsi sarà fissata discrezionalmente dal Sindaco e non sarà comunque inferiore al doppio della somma prevista per l'oblazione in via ordinaria.
- 4) A carico dei recidivi potrà essere disposto dal Sindaco il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a 30 giorni, e ne sarà data comunicazione alla Commissione Consultiva Comunale.

ART. 25 ABUSIVISMO

- 1) Il Sindaco ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.

- 2) Decorsi dieci giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.

ART. 26 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
- 2) La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'art. 12 punto 5 o l'abbia sospesa per un periodo superiore a 90 giorni senza preventivo benestare del Sindaco o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.
- 3) I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 30 giorni.

ART. 27 PROVVEDIMENTI D'URGENZA

- 1) Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 24, nei casi contingenti e d'urgenza, determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio quale ufficiale di governo, tra cui la chiusura dell'esercizio, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 INTEGRAZIONI DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

- 1) Sono modificate d'ufficio le autorizzazioni dei titolari per l'esercizio delle attività previste dalla Legge 14.02.1963 n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142, dalla L.R. 15.09.1989 n. 48 e dalla Legge 4.01.1990 n. 01, solo se gli stessi risultino in possesso di apposita abilitazione professionale, e che non abbiano ancora provveduto per le autorizzazioni precedenti alla richiesta di integrazione in base alle figure previste dall'art. 1.

ART. 29 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

- 1) Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n 45 del 23.02.1973.

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, approvato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato, superiormente inviato agli Organi tutori, entrerà in vigore appena decorsa la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Il presente regolamento deve essere rivisto almeno ogni due anni.